

**Data:** 18 marzo 2020, 13:47:56  
**Da:** Riesame Tribunale CZ Cert <riesame.tribunale.catanzaro@giustiziacert.it>  
**A:** prot.tribunale.catanzaro@giustiziacert.it  
presidente.tribunale.catanzaro@giustiziacert.it  
info@avvocaticatanzaro.legalmail.it  
ricezioneatti.procura.catanzaro@giustiziacert.it  
'Ricezione Atti' <ricezioneatti.procura.viboventia@giustiziacert.it>  
procuratore.procura.paola@giustiziacert.it  
prot.procura.castrovillari@giustiziacert.it  
penale.procura.lameziaterme@giustiziacert.it  
'Ricezione Atti Procura Cosenza PEC' <ricezioneatti.procura.cosenza@giustiziacert.it>  
ricezioneatti.procura.crotone@giustiziacert.it  
info@ordineavvocativiboventia.it  
ord.crotone@cert.legalmail.it  
ordineavvocatipaola@puntopec.it  
segreteria@avvocaticosenza.it  
ord.castrovillari@cert.legalmail.it  
ord.lameziaterme@cert.legalmail.it  
**Oggetto:** Decreto emesso il 18/03/2020 dal Presidente del Riesame di Catanzaro per l'emergenza sanitaria da Covid19.  
**Allegato:** Provvedimento Presidente per emergenza coronavirus.pdf (78.9 KB)


TRIBUNALE DEL RIESAME DI CATANZARO

In allegato, si tramette il decreto indicato in oggetto.

Cordiali saluti

Il Funz. Giud.

Dr.ssa L. Mesiti



**TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO**  
**SEZIONE SECONDA PENALE**

Il Presidente,

visto il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 2020,

rilevato che, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del suddetto decreto legge, "dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali sono pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviati d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020";

rilevato che in materia penale, il rinvio di ufficio, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, lettera b), citato, non opera in relazione ai seguenti casi:

- procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo;
- procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 c.p.p.;
- procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misura di sicurezza detentive;
- **nonché, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, i seguenti:**
  - a) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
  - b) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
  - c) procedimenti per l'applicazione di misura di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
  - d) procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi in cui all'articolo 392 c.p.p. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile;

rilevato che, in relazione ai procedimenti di competenza di questa Sezione Penale (riesami e appelli cautelari, personali e reali, e di applicazione provvisoria di misura di sicurezza; misure di prevenzione personali e patrimoniali), la sospensione prevista dal comma 1 sopra citato **non opera** qualora vi sia espressa dichiarazione di trattazione del procedimento da parte dei detenuti, degli imputati, dei proposti o dei loro difensori;

ritenuto, alla luce del disposto normativo, necessario prevedere che, relativamente ai **procedimenti di riesame cautelari**, personali e reali, proposti o pervenuti in cancelleria in data successiva al 9 marzo 2020, la fissazione dell'udienza avrà luogo **esclusivamente** qualora i soggetti legittimati (detenuti, imputati e loro difensori) **richiedano espressamente la trattazione** nella stessa istanza di riesame ovvero con successivo atto da trasmettere unicamente per via telematica alla cancelleria riesame della Sezione;

ritenuto, altresì, necessario prevedere che, relativamente ai **procedimenti di appello cautelari**, personali e reali, proposti o pervenuti in cancelleria in data precedente al 9 marzo 2020 e per quelli proposti o pervenuti in data successiva, la fissazione dell'udienza avrà luogo **esclusivamente** in caso di espressa richiesta di trattazione da parte dei soggetti legittimati (detenuti, imputati e loro difensori) anche con atto separato e successivo alla proposizione dell'appello, trasmesso unicamente per via telematica alla cancelleria riesame della Sezione,

ritenuto, inoltre, necessario prevedere e disporre che, relativamente ai **procedimenti di misure di prevenzione, personali e patrimoniali**, per i quali è stata già fissata l'udienza e notificato l'avviso alle parti ovvero disposto il sequestro ex articolo 20 D.lgs. n. 159/2011, la trattazione avrà luogo **esclusivamente** a seguito di espressa richiesta avanzata dai soggetti legittimati (proposti e loro difensori) con atto trasmesso unicamente per via telematica alla cancelleria misure di prevenzione;

P.Q.M.

dispone in conformità alla parte motiva;

dispone la comunicazione del presente decreto:

- alla Presidenza del Tribunale;
- ai Sigg. Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del Distretto;
- ai Sigg. Presidenti degli Ordini Forensi presso i Tribunali del Distretto;
- al Sig. Direttore di Cancelleria della Seconda Sezione Penale, anche per l'affissione nei locali del Tribunale.

Catanzaro, 18 marzo 2020.

Il Presidente di Sezione

